



Bruxelles, 12.4.2018  
SWD(2018) 93 final

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**  
**SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

**Iniziativa per migliorare la filiera alimentare (pratiche commerciali sleali)**

*che accompagna il documento*

**Proposta di**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare**

{COM(2018) 173 final} - {SWD(2018) 91 final} - {SWD(2018) 92 final}

<b>Sintesi</b>
Valutazione d'impatto relativa all'iniziativa per migliorare la filiera alimentare – pratiche commerciali sleali
<b>A. Necessità di intervenire</b>
<b>Qual è il problema e perché si pone a livello dell'UE?</b>
Gli operatori della filiera alimentare non godono tutti dello stesso potere negoziale; le parti più deboli (ad es. gli agricoltori) sono vittime di pratiche commerciali sleali (“PCS”). Non vi è uniformità tra i regimi nazionali relativi alle PCS e vi è scarso coordinamento tra gli Stati membri. Ciò fa sì che gli operatori di alcuni Stati membri non siano adeguatamente tutelati, che non vi sia omogeneità nelle condizioni commerciali tra gli Stati membri e che si generi un clima di incertezza nei confronti del commercio transfrontaliero.
<b>Quali sono gli obiettivi da conseguire?</b>
Un intervento teso ad affrontare le PCS contribuisce a creare parità di condizioni e consente agli operatori vittime di PCS di beneficiare di mezzi di ricorso efficaci; in questo modo si contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comune (PAC) di un tenore di vita equo per coloro che lavorano nell'agricoltura, di maggiore resilienza degli operatori più deboli e di migliore funzionamento della filiera alimentare.
<b>Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello dell'UE (sussidiarietà)?</b>
Un'azione a livello dell'UE garantisce un quadro minimo comune, migliora il livello di tutela dalle PCS e riduce le ripercussioni lungo la filiera alimentare. Contribuisce inoltre ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola (articolo 39 del TFUE) nonché a permettere il coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri; senza un'azione dell'UE tutto ciò sarebbe difficile.
<b>B. Soluzioni</b>
<b>Quali sono le varie opzioni per conseguire gli obiettivi? È stata preferita un'opzione?</b>
Le opzioni sono suddivise per livello di armonizzazione, portata dei divieti relativi alle PCS, inclusione dei prodotti, inclusione degli operatori, applicazione e coordinamento tra gli Stati membri. Opzione preferita: armonizzazione parziale delle norme sulle PCS, inclusione dei prodotti agricoli e trasformati, tutela delle PMI, norme minime per l'applicazione e un meccanismo di applicazione a livello dell'UE.
<b>Quali sono le opinioni delle diverse parti interessate? Chi sono i sostenitori delle varie opzioni?</b>
La maggior parte degli interessati che hanno risposto alla consultazione pubblica aperta è fermamente a favore di un intervento dell'UE, anche per quanto riguarda l'applicazione. I (grandi) rivenditori al dettaglio non concordano sul fatto che le PCS siano un fenomeno diffuso e sono contrari all'adozione di misure da parte dell'UE.

<b>C. Impatto dell'opzione preferita</b>
<b>Quali sono i vantaggi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?</b>
Attraverso le norme in materia di PCS i piccoli operatori beneficiano di una protezione, e questo migliora la loro efficienza. Tali vantaggi dovrebbero avere ricadute positive per la società a livello sociale ed economico.
<b>Quali sono i costi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?</b>
I costi di conformità per le imprese non dovrebbero essere rilevanti. L'impatto sociale e ambientale dovrebbe essere neutro o addirittura positivo; è possibile che vi siano costi per le amministrazioni nazionali (cfr. sotto).
<b>Quale sarà l'incidenza sulle PMI e sulla competitività?</b>
Le PMI godrebbero di un maggiore livello di tutela, la competitività complessiva dovrebbe aumentare.
<b>L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole?</b>
Nella maggior parte degli Stati membri esistono già forme di disciplina delle PCS; per questi paesi i costi amministrativi saranno limitati. Per gli altri Stati membri i costi sarebbero relativamente più elevati, ma l'esperienza degli Stati membri dotati di norme sulle PCS dimostra che i costi di attuazione sono generalmente esigui e possono essere assorbiti dalle strutture esistenti.
<b>Sono previsti altri effetti significativi?</b>
Rientreranno nelle misure anche i fornitori di paesi terzi.
<b>Proporzionalità</b>
Rientrano nel perimetro dell'intervento solo le PMI, le PCS più nocive e gli ambiti in cui gli Stati membri non sono in grado di raggiungere gli obiettivi in maniera autonoma. I costi previsti sono minimi. Gli Stati membri potranno mantenere i propri regimi ed emanare leggi che vanno oltre il campo di applicazione delle misure proposte.
<b>D. Tappe successive</b>
<b>Quando saranno riesaminate le misure proposte?</b>
Le misure proposte saranno monitorate con cadenza annuale da un gruppo di esperti ad hoc sulla scorta delle relazioni presentate dagli Stati membri. Il riesame completo sarà eseguito dopo quattro anni.